

— la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 e 49 CE, e condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regime di concessione di licenze ai prestatori stabiliti in un altro Stato membro e che non dispongono di una licenza rilasciata a condizioni paragonabili a quelle vigenti nel loro Stato d'origine consiste in un'applicazione puramente meccanica del regime applicabile ai prestatori stabiliti in Francia e non tiene in alcun conto le giustificazioni e garanzie già presentate nel paese d'origine. L'imposizione del regime francese di licenza a tali condizioni va al di là di quanto necessario per salvaguardare gli interessi degli artisti interessati. Dall'altro lato, il criterio dell'interesse dell'attività dell'agenzia rispetto ai bisogni di collocamento degli artisti dà al Ministro del lavoro, responsabile per la concessione o il ritiro delle licenze, un potere totalmente discrezionale di escludere un prestatore di servizi straniero perché esistono sufficienti agenzie francesi titolari di una licenza in Francia.

La presunzione di lavoro subordinato, applicata ad un artista riconosciuto come prestatore di servizi stabilitosi nel suo Stato membro d'origine dove fornisce abitualmente servizi analoghi, costituisce, di per sé, una restrizione alla libera circolazione dei servizi in quanto è tale da impedire od ostacolare le attività del fornitore di servizi stabilitosi in un altro Stato membro dove presta legalmente servizi analoghi e va al di là di quanto necessario per raggiungere gli scopi che le sottendono. Peraltro, la presunzione è molto difficilmente confutabile e ha conseguenze non solo per quanto riguarda il regime di previdenza sociale, ma anche relativamente alle ferie retribuite ed il regime pensionistico integrativo. Anche se viene applicata indistintamente agli artisti nazionali e a quelli di altri Stati membri, la presunzione costituisce una restrizione tale da ostacolare o da rendere meno attraenti le attività degli artisti stabiliti in uno Stato membro dove forniscono legalmente servizi analoghi, sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, con ordinanza 15 giugno 2004, nelle cause Michael Jason Clarke contro Frank Staddon Ltd, e J.C. Caulfield, C.F. Caulfield e K.V. Barnes contro Marshalls Clay Products Ltd

(Causa C-257/04)

(2004/C 217/25)

Con ordinanza 15 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 giugno 2004, nelle cause Michael Jason Clarke contro Frank Staddon Ltd, e J.C. Caulfield, C.F. Caulfield e K.V. Barnes contro Marshalls Clay Products Ltd, la Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, ha sottoposto alla Corte di

giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se un accordo contrattualmente vincolante tra un datore di lavoro ed un lavoratore, in base al quale una parte specifica della retribuzione versata al lavoratore rappresenta l'«indennità di ferie» del lavoratore [un accordo conosciuto come indennità di ferie cumulata (rolled up)] comporti una violazione del diritto del lavoratore di essere retribuito durante le sue ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 93/104/CE sull'orario di lavoro ⁽¹⁾.
- 2) Se la soluzione della questione sub 1) sia diversa qualora il lavoratore avesse ricevuto la stessa retribuzione prima e dopo l'entrata in vigore dell'accordo vincolante di cui trattasi cosicché l'effetto dell'accordo era non di prevedere una retribuzione aggiuntiva, ma, piuttosto, di imputare all'indennità di ferie parte della retribuzione spettante al lavoratore.
- 3) Se, in caso di soluzione affermativa della questione sub 1), costituisca una violazione del diritto a ferie annuali retribuite di cui all'art. 7 il fatto che questo pagamento venga considerato tale da poter essere fatto valere come compensazione verso il diritto che deriva dalla direttiva.
- 4) Se, per soddisfare l'obbligo di cui all'art. 7 della direttiva 93/104/CE di assicurare che ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, sia necessario che il pagamento sia effettuato al lavoratore nel periodo di retribuzione nel quale egli usufruisce delle sue ferie annuali, o se, per conformarsi all'art. 7, sia sufficiente che il pagamento sia distribuito nel corso dell'anno.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.1993, pagg. 18-24).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor (persona designata dal Lord Chancellor), ai sensi dell'art. 76 del Trade Marks Act 1994, per statuire sui ricorsi contro le decisioni del Registrar of Trade Marks, con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento Elizabeth Emanuel contro Continental Shelf 128 Ltd

(Causa C-259/04)

(2004/C 217/26)

Con ordinanza 26 maggio 2004, nel procedimento Elizabeth Emanuel contro Continental Shelf 128 Ltd, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 18 giugno 2004, la High Court of Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor, ai sensi dell'art. 76 del Trade Marks Act 1994, per statuire sui ricorsi contro le decisioni del Registrar of Trade Marks, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 89/104 ⁽¹⁾.

1. Se un marchio d'impresa sia di natura tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), nelle seguenti circostanze, ossia quando:

- a) l'avviamento connesso al marchio di impresa è stato ceduto unitamente all'impresa la cui attività consista nella realizzazione di prodotti contraddistinti dal suddetto marchio;
 - b) prima della cessione il marchio di impresa, per una significativa parte del pubblico interessato ai prodotti in oggetto, indicava che una particolare persona partecipava alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali veniva usato;
 - c) dopo la cessione è stata presentata dal cessionario una domanda di registrazione del marchio d'impresa;
 - d) all'epoca della domanda una significativa parte del pubblico interessato ai prodotti ha erroneamente ritenuto che l'uso del marchio di impresa indicasse che quella particolare persona partecipava ancora alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio veniva usato, e tale convinzione ha potuto influire sulle scelte d'acquisto di tale parte del pubblico.
2. Se la risposta alla questione n. 1 non fosse incondizionatamente affermativa quali altri aspetti debbano essere presi in considerazione per verificare se un marchio di impresa sia tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), e, in particolare, se sia rilevante che il rischio di inganno probabilmente diminuirà nel corso del tempo.

Art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 89/104

3. Se un marchio d'impresa registrato sia idoneo ad indurre in inganno il pubblico in seguito all'uso che ne sia stato fatto dal titolare o con il suo consenso e sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), nelle seguenti circostanze, ossia quando:

- a) il marchio d'impresa registrato e l'avviamento ad esso connesso sono stati ceduti unitamente all'impresa la cui attività consista nella realizzazione di prodotti contraddistinti dal suddetto marchio;
 - b) prima della cessione il marchio, per una significativa parte del pubblico interessato, indicava che una particolare persona partecipava alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali veniva usato;
 - c) dopo la cessione è stata presentata una domanda di decadenza del marchio di impresa registrato; e
 - d) all'epoca della domanda una significativa parte del pubblico ha erroneamente ritenuto che l'uso del marchio di impresa indicasse che quella particolare persona partecipava ancora alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio veniva usato, e tale convinzione ha potuto influire sulle scelte d'acquisto di tale parte del pubblico.
4. Se la risposta alla questione n. 3 non fosse incondizionatamente affermativa quali altri aspetti debbano essere presi in considerazione per verificare se un marchio di impresa registrato sia tale da indurre in inganno il pubblico in seguito all'uso che ne sia stato fatto dal titolare o con il suo

consenso e se sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), e, in particolare, se sia rilevante che il rischio di inganno probabilmente diminuirà nel corso del tempo.

⁽¹⁾ Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, 11.02.1989, pag. 1).

Ricorso del 17 giugno 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-260/04)

(2004/C 217/27)

Il 17 giugno 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori K. Wiedner, C. Cattabriga e L. Visaggio, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, avendo il Ministero delle Finanze rinnovato senza una preventiva messa in concorrenza, 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, la Repubblica italiana ha violato il principio generale di trasparenza e l'obbligo di pubblicità che deriva dalle disposizioni del trattato CE in materia di libertà di stabilimento di cui agli articoli 43 e seguenti e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e seguenti,
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Benché le concessioni del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche non rientrino nella sfera di applicazione della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽¹⁾, emerge tuttavia dalla sentenza C-324/98, Telaustria ⁽²⁾, che le amministrazioni nazionali che procedono all'assegnazione di tali concessioni sono cionodimeno tenuti a rispettare i principi fondamentali del Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità insito nelle disposizioni del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (rispettivamente artt. 43 e ss. e artt. 49 e ss.).

Agli stessi principi è poi sottoposta tanto l'assegnazione delle concessioni quanto la loro proroga o il loro rinnovo. Per il diritto comunitario, infatti, la proroga o il rinnovo di una concessione equivale all'affidamento di una nuova concessione che, pertanto, deve avvenire nel rispetto di tale diritto.

Ora, come la Corte ha chiarito nella sentenza del 18 novembre 1999, causa C-275/98, Unitron Scandinavia e 3-S ⁽³⁾, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità «implica, fra l'altro, un obbligo di trasparenza al fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di accertare che il detto principio sia rispettato».